

# STATUTO SVIZZERA.

VERSIONE 14/03/22



## Ristorfoods Switzerland SA

### TITOLO I

#### Ragione sociale - Sede - Scopo - Durata

##### Articolo 1

È costituita sotto la ragione di commercio **“Ristorfoods Switzerland SA”** una società anonima sottoposta dai presenti statuti e dal titolo XXVI. del Codice delle Obbligazioni (di seguito CO).

##### Articolo 2

La sede è a Sant’Antonino (Canton Ticino)

##### Articolo 3

La società ha per scopo, direttamente e/o indirettamente, anche attraverso partecipazione a diverse società, organismi e aziende di qualsiasi forma:

- La produzione e/o il commercio, all’ingrosso o al dettaglio, di prodotti alimentari di ogni genere, sia freschi, refrigerati, congelati, surgelati, precotti e conservati;
- La produzione e/o il commercio, all’ingrosso o al dettaglio, di beni e servizi inerenti la ristorazione, l’attività alberghiera e ospedaliera, ma anche la fornitura di mobili, elettrodomestici, materiale elettrico e chincaglieria, coperti, stoviglia, specialmente la stoviglia in cristallo, argenteria, ceramiche, biancheria e abbigliamento destinati al personale alberghiero e della ristorazione, e tutto quello che pertiene la ristorazione in generale;
- La produzione e/o il commercio, all’ingrosso o al dettaglio, di bevande di tutti i tipi, specialmente zuccherate, alcoliche o analcoliche;
- La produzione e/o il commercio all’ingrosso o al dettaglio, di detergenti e prodotti d’igiene;
- La concessione a terzi per via d’affiliazioni commerciali (franchising), del diritto alla rivendita di beni alimentari o non, prodotti e/o commercializzati dalla società (affiliante), a favore del settore HO.RE.CA (Hotel, Restaurant and Catering) e/o del canale della distribuzioni e/o del canale consumatori, mediante la cessione del Know How, dell’uso di marchi registrati, dell’uso di programmi di software e supporto societario per lo sviluppo del sistema di distribuzione nel quale opera la società (Affiliante);
- Il trasporto e la distribuzione, per conto suo o per terzi, in ogni area geografica, di ogni tipo di merce, compresi i prodotti alimentari, ad ogni temperatura et tramite ogni modo di trasporto, terrestre, marittimo o aereo;
- La locazione o il prestito d’uso di materiale e veicoli leggeri e pesanti, con e senza autista;
- La gestione di servizi di trasporto aereo, marittimo e terrestre;
- L’importazione e l’esportazione di merci, per conto suo o per conto terzi;
- La sottoscrizione di contratti di deposito, contratti di licenza di marchi, di rappresentanza, commissioni, mandati sia attivi che passivi, e la fornitura di tutti i servizi in correlazione o conseguenti allo scopo sociale;
- La realizzazione, costruzione e/o la gestione d’installazioni e locali di carico atte a permettere la conservazione di merci; lo stoccaggio e la manutenzione di merci nonché la manutenzione delle attrezzature, frigorifiche o no, ivi correlate;
- La gestione per conto proprio o tramite terzi, di ristoranti, birrerie, buffet, self-service, pizzerie, bars, fast-foods, alberghi e locande;
- La vendita al pubblico di alimenti e bevande (anche alcoliche);
- L’attività di ristorazione in generale, sia per mense aziendali che pubbliche, pensioni, ospizi e mense in generale, anche attraverso la consegna a domicilio;

- L'organizzazione e la gestione per proprio conto, di attività ricreative e di divertimento di ogni tipo, quali discoteche, teatri, cinema;
- L'appalto per la fornitura dei servizi citati più sopra in riferimento ad enti pubblici e privati, civili, militari, e industriali: compresa la prestazione di fornitura e servizi ad enti ospedalieri, carcerari, sanitari e pubbliche amministrazioni di ogni tipo.;
- La prestazione di servizi amministrativi, contabili, di marketing, di servizi informatici di assistenza in generale, in favore di altre società del Gruppo oppure terze, svizzere, italiane o estere in genere;
- La formazione, l'aggiornamento e l'orientamento professionale tramite l'uso di corsi, seminari, incontri, interventi formati ed altre iniziative, finalizzati alla diffusione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alle professioni inerenti l'attività della ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande in generale, nonché al primo inserimento professionale, alla qualifica, la riqualifica, a l'aggiornamento e al perfezionamento dei lavoratori di tali settori;
- L'acquisto, la vendita, la locazione, l'uso ed il prestito d'immobili ad uso commerciale in relazione con l'esercizio dell'attività sociale, eccezion fatta per tutte le operazioni proibite dalla LAFE;
- L'acquisto, la vendita, la locazione, l'uso ed il prestito di aziende commerciali;
- L'esercizio di ogni altra attività commerciale connessa in qualunque modo anche accessorio o complementare alle attività suindicate.

La società può, inoltre, porre in essere operazioni commerciali, industriali, immobiliari (con i limiti predetti), mobiliari e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, inclusa la partecipazione ad altre aziende in Svizzera o all'estero; può anche, senza carattere professionale, offrire garanzie, sia reali che personali, in favore di terzi, nel suo interesse o in quello di terzi, a condizione che siano complementari al raggiungimento dello scopo sociale.

#### **Articolo 4**

La durata della società è indeterminata.

## **TITOLO II Capitale sociale**

#### **Articolo 5**

Il capitale sociale ammonta a CHF 170'000.00.

Esso è suddiviso in 170 azioni di CHF 1'000 ciascuna, interamente liberate.

#### **Articolo 6**

Le azioni sono nominative.

Sono numerate e firmate dall'amministratore unico o dai due membri del consiglio d'amministrazione.

La cessione delle azioni al portatore si opera mediante trasferimento del titolo, quella delle azioni nominative per girata del titolo indossato dall'acquirente.

Il trasferimento delle azioni nominative è subordinato all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, che può rifiutarlo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Qualora esista un giusto motivo ai sensi dell'articolo 685b cpv. 2 CO, oppure qualora l'ammissione dell'acquirente dei titoli nella cerchia degli azionisti fosse incompatibile con lo scopo sociale o tale da compromettere l'indipendenza economica dell'azienda.
- b) Qualora la società offrisse al venditore di riprendere le azioni per suo proprio conto, per il conto di altri azionisti o per conto di terzi, al loro valore reale al momento della richiesta;
- c) Qualora l'acquirente non avesse dichiarato espressamente che acquista le azioni in proprio

nome e per proprio conto.

Qualora le azioni fossero state acquisite per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale o in una procedura di carattere esecutivo, la società non può rifiutare la sua approvazione se non mediante offerta all'acquirente di riprendere le azioni in oggetto al loro valore reale (art. 685b cpv. 4 CO).

### **Articolo 7**

Ogni azione è indivisibile nei confronti della società, la quale riconosce soltanto un unico proprietario per azione. Ogni azione dà diritto a una parte proporzionale dei benefici netti della società nonché di quello derivante dalla liquidazione, fatto salvo che per quanto previsto dall'articolo 697m CO.

Gli azionisti avranno diritto unicamente alle prestazioni di cui al presente Statuto e non rispondono personalmente dei debiti sociali.

## **TITOLO III Assemblea generale**

### **Articolo 8**

L'assemblea generale degli azionari è l'organo supremo della società.

Le sue decisioni sono obbligatorie per ogni azionista, anche qualora non presenti o rappresentati. Le decisioni dell'assemblea generale che infrangono la legge o gli statuti possono essere contestate dal consiglio di amministrazione o da ogni azionista, alle condizioni previste dagli art. 706 e seg. CO.

### **Articolo 9**

L'assemblea generale degli azionisti ha i seguenti diritti inalienabili:

- 1) Di adottare e di modificare gli statuti, ad eccezione delle competenze attribuite per legge al consiglio d'amministrazione;
- 2) Di nominare o revocare i membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di revisione;
- 3) Di approvare il rapporto annuale, il conto di gruppo (caso contrario) nonché i conti annui e di determinare l'utilizzo del risultato di bilancio, in particolare di determinare la distribuzione di un dividendo ed il suo importo.
- 4) Di concedere lo scarico ai membri del consiglio di amministrazione;
- 5) Di prendere tutte le decisioni ad essa riservate dalla legge e dagli statuti.

### **Articolo 10**

L'assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno entro i sei mesi che seguono la chiusura dell'esercizio annuale.

Un'assemblea Generale degli azionisti può essere convocata straordinariamente quante volte essa sia ritenuta necessaria. Le disposizioni seguenti si applicano sia alle assemblee generali ordinarie che a quelle straordinarie.

### **Articolo 11**

L'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione e qualora necessario dall'organo di revisione, dai liquidatori o dai rappresentanti degli obbligazionisti.

Uno o più azionisti che rappresentano insieme al meno il dieci per cento del capitale azionario possono pure richiedere la convocazione dell'assemblea generale. La convocazione e l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno devono essere richieste per iscritto indicando gli oggetti di discussione e le relative proposte.

## **Articolo 12**

L'assemblea generale è convocata almeno ventotto giorni prima della data della sua riunione con un avviso inserito nel Foglio Ufficiale svizzero di Commercio (FUSC) o tramite una lettera raccomandata destinata ad ogni azionista. Gli oggetti portati all'ordine del giorno, come le proposte del consiglio d'amministrazione e degli azionisti, sono menzionati nella convocazione. Gli avvisi di convocazione dell'assemblea generale devono informare gli azionisti che il rapporto di gestione e il rapporto di revisione sono tenuti a disposizione degli azionisti presso la sede della società, al più tardi venti giorni prima dell'assemblea ordinaria. Nessuna decisione può essere presa su oggetti che non sono stati portati all'ordine del giorno, fatto salvo che per la proposta di convocare un'assemblea generale straordinaria, d'istituire un controllo speciale o di eleggere un organo di revisione. Non è necessario annunciare in anticipo le proposte che rientrano nel quadro degli oggetti all'ordine del giorno e nemmeno le deliberazioni che non devono dar seguito a un voto.

## **Articolo 13**

I proprietari o i rappresentanti della totalità delle azioni possono, se non sono presenti opposizioni, tenere un'assemblea generale senza osservare le forme previste per la sua convocazione. Per tutto il tempo della loro presenza, questa assemblea ha il diritto di deliberare e di statuire validamente su tutti gli oggetti che sono di competenza dell'assemblea generale.

## **Articolo 14**

Subordinatamente all'art. 697m CO, può esercitare i diritti sociali legati:

- Alle azioni nominative: chiunque ivi è abilitato dalla sua iscrizione al registro delle azioni o da delega scritta ricevuta dall'azionista;
- Alle azioni al portatore: chiunque è abilitato come possessore nel momento in cui presenta l'azione, potendo il consiglio di amministrazione prevedere la presentazione di altro titolo di possesso.

Un azionista può far rappresentare le sue azioni da un terzo, azionista o meno. Rimangono riservati gli art. 689b e seg. CO.

## **Articolo 15**

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del consiglio d'amministrazione o, in sua assenza, da un altro amministratore, o ancora in sua assenza da un azionista, nominato da quest'ultima. Il presidente designa il segretario che può essere un pubblico ufficiale o un non-azionista.

## **Articolo 16**

Gli azionisti esercitano il loro diritto di voto all'assemblea generale, proporzionalmente al valore nominale di tutte le azioni che appartengono loro. Ogni azionista ha diritto ad almeno un voto, anche se possiede una sola azione.

## **Articolo 17**

L'assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero di azionisti presenti o rappresentati.

Se una disposizione imperativa della legge o degli statuti non ne dispone altrimenti, l'assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle nomine a maggioranza assoluta dei voti attribuiti alle azioni rappresentate. Qualora si rendesse necessario un ballottaggio, la maggioranza relativa è sufficiente. In caso di divisione pari dei voti, quello del presidente sarà preponderante, tranne in caso di nomine (per le quali deciderà la sorte).

Tuttavia, è necessaria una decisione dell'assemblea che raccolga almeno i due terzi dei voti attribuiti

alle azioni rappresentate e la maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati per:

- La modifica dello scopo sociale,
- L'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato,
- La restrizione della trasmissibilità delle azioni nominative,
- L'aumento autorizzato o condizionale del capitale azionario,
- L'aumento del capitale azionario con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per un'assunzione di beni, e la concessione di vantaggi speciali,
- La limitazione o la soppressione del diritto d'opzione,
- Il trasferimento della sede sociale,
- Lo scioglimento della società.

#### **Articolo 18**

Il consiglio di amministrazione prende le misure necessarie per constatare il diritto di voto degli azionisti. Si occupa della redazione di un verbale. Quest'ultimo conterrà:

- 1) Il numero, il tipo, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate dagli azionisti, gli organi, nonché i rappresentanti indipendenti e i rappresentanti depositari;
- 2) Le decisioni e i risultati delle nomine;
- 3) Le richieste di informazioni e le risposte date;
- 4) Le dichiarazioni, la cui iscrizione a verbale è richiesta dagli azionisti.

Gli azionisti hanno il diritto di consultare il verbale.

### **TITOLO IV Consiglio d'amministrazione**

#### **Articolo 19**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da uno o più membri nominati dall'Assemblea Generale. La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Un membro del consiglio di amministrazione o un direttore deve soddisfare questa esigenza.

#### **Articolo 20**

La durata della carica dei membri del consiglio di amministrazione è di un anno. I membri del consiglio di amministrazione sono rieleggibili indefinitamente. In caso di pluralità di membri del consiglio di amministrazione, il consiglio designa un presidente ed un segretario. Quest'ultimo non appartiene necessariamente al Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 21**

Il consiglio è convocato dal suo presidente. Ogni membro del consiglio può esigere dal presidente, indicandone i motivi, la convocazione immediata di una seduta del consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 22**

Se il consiglio di amministrazione si compone di uno o più membri, le sue decisioni sono prese alla maggioranza dei voti espressi, purché tuttavia i membri presenti costituiscano la maggioranza del consiglio. Per le decisioni sottoposte a forma autentica, in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale, la presenza di un unico amministratore è sufficiente.

In caso di divisione pari di voti, quello del presidente è preponderante.

#### **Articolo 23**

È tenuto un verbale delle deliberazioni e delle decisioni del consiglio d'amministrazione, anche

quando solo una persona è incaricata dell'amministrazione. In caso di pluralità di amministratori, il verbale di ogni seduta è firmato dal presidente e dal segretario. Deve menzionare i membri presenti. Le decisioni del consiglio d'amministrazione possono ugualmente essere prese nella forma di un'approvazione data per iscritto ad una proposta, a meno che sia richiesta la discussione verbale da uno dei membri. Le decisioni devono essere iscritte nel verbale.

#### **Articolo 24**

Il consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione della società. Esercita tutti i diritti che non sono riservati all'assemblea generale e agli altri organi. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili:

- 1) Esercitare l'alta direzione della società e stabilire le istruzioni necessarie;
- 2) Stabilire l'organizzazione;
- 3) Stabilire i principi della contabilità e del controllo finanziario, oltre ad un piano finanziario, qualora lo stesso fosse necessario;
- 4) Nominare e revocare le persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
- 5) Esercitare l'alta sorveglianza sulle persone incaricate della gestione per assicurarsi in particolare che rispettino la legge, gli statuti, i regolamenti e le istruzioni fornite;
- 6) L'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue decisioni;
- 7) Informare il giudice in caso di eccedenza dei debiti.

Il consiglio di amministrazione può ripartire tra i suoi membri, individualmente o in comitati, l'incarico di preparare o eseguire le sue decisioni o di sorvegliare alcuni affari. Si prende cura di vigilare che i suoi membri siano informati adeguatamente.

#### **Articolo 25**

Il consiglio di amministrazione può delegare tutta o una parte della gestione della società a uno o più dei suoi membri (delegati) o a terzi (direttori), conformemente al regolamento di organizzazione. Questo regolamento stabilisce le modalità della gestione, determina i posti necessari, ne definisce le attribuzioni e regola in particolare le attribuzioni e regole in particolare l'obbligo di riferire. Su richiesta degli azionisti o di creditori della società che giustificano l'esistenza di un interesse degno di protezione, il consiglio d'amministrazione li informa per iscritto sull'organizzazione della gestione. Quando la gestione non è stata delegata, viene esercitata congiuntamente da tutti i membri del consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 26**

Il consiglio di amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più dei suoi membri (delegati) o a terzi (direttori) ai quali conferisce la firma sociale, individuale o collettiva. Un membro al meno del consiglio d'amministrazione deve avere qualità per rappresentare la società. Il consiglio d'amministrazione può anche nominare dei procuratori ed altri mandatari commerciali.

### **TITOLO V** **Organo di revisione**

#### **Articolo 27**

L'assemblea generale nomina l'organo di revisione.

Essa può rinunciare alla nomina di un organo di revisione quando:

- 1) La società non è soggetta alla revisione ordinaria;
- 2) L'insieme degli azionisti vi consente e;



3) L'effettivo della società non supera più di 10 impieghi a tempo pieno in media annuale. Qualora gli azionisti avessero rinunciato alla revisione limitata, tale rinuncia è valida anche negli anni seguenti. Ogni azionista ha tuttavia il diritto di esigere una verifica speciale e la nomina di un organo di revisione al più tardi 10 giorni prima dell'assemblea generale. In questo caso, l'assemblea degli azionisti non può prendere le decisioni conformemente all'art.9.3 fino a quando il rapporto di revisione non è disponibile.

### **Articolo 28**

Sono eleggibili come organo di revisione una o più persone fisiche o giuridiche così come le società di persone.

L'organo di revisione deve avere in Svizzera il suo domicilio, la sua sede o una succursale iscritta al Registro del Commercio. Quando una società ha più organi di revisione, almeno uno deve soddisfare questa esigenza.

Quando la società è tenuta a sottoporre i suoi conti annuali alla revisione ordinaria da parte di un organo di revisione in virtù dell'art. 727.1 cpv. 2 o cpv. 3 o 727.2 CO, l'assemblea generale degli azionisti elegge come organo di revisione un perito revisore autorizzato ai sensi della legge federale sulla sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005.

Quando la società è tenuta di sottoporre i suoi conti annuali a revisione limitata da parte di un organo di revisione, l'assemblea degli azionisti nomina come organo di revisione un revisore autorizzato ai sensi della Legge federale sulla sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005. La rinuncia alla nomina di un organo di revisione in virtù dell'art. 27 rimane riservata.

L'organo di revisione deve essere indipendente ai sensi dell'art. 728, rispettivamente 729 CO. L'organo di revisione viene eletto per la durata di un esercizio sociale. Il suo mandato prende fine con l'approvazione degli ultimi conti annuali. Potrà essere riconfermato nelle sue funzioni. L'assemblea degli azionisti può, in ogni momento, revocare l'organo di revisione con effetto immediato.

## **TITOLO VI**

### **Conti annuali - Fondi di riserva - Dividendo**

### **Articolo 29**

L'esercizio sociale è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

### **Articolo 30**

Sono allestiti alla fine di ogni esercizio i conti annuali che si compongono del bilancio, del conto dei profitti e perdite nonché i relativi allegati. Devono essere allestiti conformemente alle prescrizioni legali.

### **Articolo 31**

È prelevata sull'utile netto una somma uguale al cinque per cento a titolo di fondo di riserva generale. Questo prelievo cesserà quando i fondi accantonati giungeranno ad un quinto del capitale liberato; riprenderà il suo ciclo qualora tale riserva venisse ad essere usata. La restante porzione di utile netto è ripartito conformemente alle decisioni dell'assemblea generale, su proposta del consiglio di amministrazione. Le disposizioni imperative per legge sulle riserve devono essere rispettate.

### **Articolo 32**

Il pagamento del dividendo avviene nei tempi stabiliti dal consiglio di amministrazione. Ogni dividendo non reclamato entro cinque anni dalla sua esigibilità è da ritenersi prescritto, a beneficio della società.



## **TITOLO VII**

### **Liquidazione**

#### **Articolo 33**

In caso di dissoluzione della società per cause diverse dal fallimento o decisione giudiziaria, la liquidazione viene operata dal consiglio di amministrazione, a meno che sia presente una decisione contraria dell'assemblea generale. Uno dei liquidatori deve essere domiciliato in Svizzera e avere qualità per rappresentare la società.

#### **Articolo 34**

Durante la liquidazione, i poteri degli organi sono ristretti agli atti che sono necessari a questa operazione e che, per loro natura, non sono di competenza dei liquidatori. L'assemblea generale degli azionisti conserva il diritto di approvare i conti della liquidazione e di concedere lo scarico. Il o i liquidatori sono autorizzati a realizzare in trattativa privata, se giudicano il proposito e salvo decisioni contrarie dell'assemblea generale, gli immobili che appartenessero alla società. Possono, in virtù di una deliberazione dell'assemblea, trasferire a terzi, contro pagamento o altro controvalore, l'attivo e il passivo della società dissolta. L'attivo disponibile, dopo estinzione del passivo, è in primo luogo impiegato al rimborso del capitale versato. Il saldo eventuale è ripartito in base alla decisione dell'assemblea generale.

## **TITOLO VIII**

### **Pubblicazioni - Comunicazioni - Foro**

#### **Articolo 35**

Le pubblicazioni della società sono validamente effettuate sul Foglio Ufficiale svizzero di Commerce (FUSC).

#### **Articolo 36**

Le comunicazioni agli azionisti si operano per iscritto o via mail, tranne che per le convocazioni alle assemblee generali.

#### **Articolo 37**

Ogni contestazione che potranno emergere durante la durata della società o la sua liquidazione, sia tra azionisti e la società o i suoi amministratori, sia tra gli azionisti stessi in ragione degli affari della società, saranno sottoposti ai tribunali del cantone della sede della società, sotto riserva di ricorso presso il Tribunale Federale.

Così adottati durante l'assemblea generale del 27.02.2020





























**RISTORFOODS**